

Verbale di Assemblea del 06/07/2023

In data 06/07/2023, alle ore 21.00, si è riunita presso la sede sociale sita in Orvieto – (TR) l'Assemblea dell'Associazione Ciconia Viva, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Conferma delle cariche sociali;
- 3) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il Sig. *Leonardo Tardani*, che, constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto su n. 21 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea validamente costituita**, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Avola Rita

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine dell'iscrizione alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare l'associazione e lo Statuto che la regola alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'associazione entrerà a far parte delle associazioni di promozione sociale assumerà il nome di "*Ciconia Viva* A.P.S. – ETS".

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Sul Secondo punto all'O.D.G. il Presidente informa che non è necessario rinnovare le cariche sociali quindi si riconfermano tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

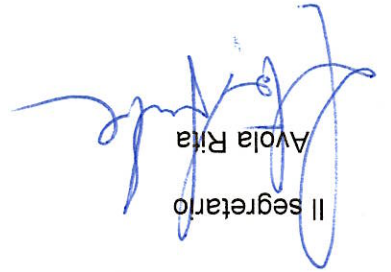
Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola non avendo altro da deliberare.

L'assemblea autorizza fin d'ora il nuovo Presidente del Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti necessari presso gli enti preposti.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 23:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione.

Orvieto lì 06/07/2023

Il segretario
Avola Rita



Il Presidente
Tardani Leonardo





Ciconiaviva
Associazione Culturale

Associazione Culturale CICONIA W - Via degli Aceti n°9 - 05018 Orvieto (TR) - P.IVA 01493400558

ELENCO SOCI PRESENTI ASSEMBLEA DEL 06/07/2023

1. TARDANI LEONARDO
2. VISCARDI DOMENICO
3. ZOCCELLA ILARIA
4. DI BARTOLOMEO PAOLO
5. NISATO CINZIA
6. SANTORI ROMEO
7. NUCCIONI STEFANO
8. TURRENI MARCO
9. TARDANI LEONELLO
10. UBALDINI LUCA
11. CORDOANO ALESSANDRA
12. AVOLA RITA
13. DI IANNI FRANCESCA
14. TURRENI SARA
15. TARDANI MARTINA



STATUTO

CICONIA VIVA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

Premesso

- che in data 25 Agosto 2012, in Orvieto, è stata costituita l'Associazione Culturale Ciconia Viva, con sede in Orvieto;
- che l'atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati presso l'Agenzia delle entrate in data 11 Settembre 2012 al n° 1369 serie 3v;
- che l'associazione ha poi ottenuto il codice fiscale e Partita IVA 01493400558;
- che l'associazione ha intenzione di iscriversi al RUNTS e pertanto con delibera assembleare è stato approvato il seguente statuto:



Art. 1 - "L'Associazione Culturale Ciconia Viva" viene trasformata in "Ciconia Viva Associazione Promozione Sociale", ENTE DEL TERZO SETTORE, assumerà l'acronimo ETS con l'iscrizione al RUNTS. L'associazione ha sede nel Comune di ORVIETO.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle

seguenti attività di interesse generale dirette agli associati e terzi:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, sportivo o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e

bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi

istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di

carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività

svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice

del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività

di interesse generale di cui all'art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali,

tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in

rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto

del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio

Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come

previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita



dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare

necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni

di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.

36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai

volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività

prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità

di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne

condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e

gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di

Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità

sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al

Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le

delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate

dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7 - È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati,

esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8 - La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato

attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;

- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei



componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione

dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole

dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella

frequentazione della sede;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale

e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà

essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile,

trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9 - La qualifica di associato si perde per: recesso, radiazione, l'esclusione per morosità, morte o estinzione

della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo

che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti

dell'associato che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni

adottate dagli organi dell'Associazione;

2. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

3. arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea

ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato

interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera



raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione per morosità dell'associato decorso tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito (anche collettivo) al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;

- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;

- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento

dell'Associazione;

- produzione di gravi disordini durante le assemblee;

- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni

morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o

colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 - Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzzi di gestione, fondi,

riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita

dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da: quote associative; contributi

associativi; cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;

interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito; elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;

erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati; entrate da convenzioni; erogazioni liberali dei soci e di terzi;

entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali; rendite patrimoniali; qualsiasi altra entrata



compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che

non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

Art. 15 - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci

ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla

data di loro ammissione. Per i soci minorenni il diritto di voto deve ritenersi attribuito ex lege a chi eserciti la

responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato

non può ricevere più di una delega.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed

inoltre:

a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti degli organi sociali e dell'organo di

controllo dell'Associazione;

c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di

responsabilità nei loro confronti;

e. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea

che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile

verificarne l'identità dell'associato;

f. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

g. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

h. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;

i. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio

Direttivo.

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno

una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del

bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante

affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio

per lettera semplice, e-mail, messaggia telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno,

il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà

avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le

adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza,

dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche

o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Vigge il principio di una testa, un

voto. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o

rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi

diritto di voto intervenuti o rappresentati.



Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti

del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19 – L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'ente ed

inoltre delibera sulle richieste di:

a) modifica dello statuto;

b) trasformazione;

c) fusione;

d) scioglimento;

e) nomina del liquidatore;

f) devoluzione del patrimonio residuo.

La deliberazione dell'assemblea straordinaria devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre

quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie devono essere adottate, in prima convocazione, con il voto

favorevole di almeno i due terzi degli associati, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la

metà più uno degli associati.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza

convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale le deliberazioni saranno

assunte con il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti

dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 anni e siano in

regola con il pagamento delle quote associative e per i quali non sussistano cause di incompatibilità previste

dall'ordinamento statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il

rinnovo delle cariche.

Art. 21 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad

assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra

l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;

i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola

eventualmente la vita dell'Associazione;

j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non

siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa

annuale e la modalità del suo versamento;

k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in

assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche

per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il

Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In

difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi

membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i

suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti

non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e

sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci

che richiedano di consultarli.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di

consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in

grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire,

quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche

approvate dall'assemblea.

Art. 26 - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea



degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri

chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.



Art. 27 - L'Organo di controllo - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti

di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 28 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 29 - Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi previsti dagli artt. 15 e 17 del D. Lgs. 117/2017, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese, la richiesta scritta dovrà essere inoltrata, mediante PEC o raccomandata al direttivo il quale avrà 40 gg. di tempo per metterli a disposizione.

Art. 30 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste all'art. 19. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui dell'associazione saranno devoluti previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono

finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste da legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 31 - Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive del codice civile e alla normativa comunitaria.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Presidente
Tardani Leonardo

Segretario
Avola Rita

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO
Originale dell'atto registrato il 18/04/2023
a.n. 298 Sano 3 Esatto Euro 350,00
(TRECANTO SESSANTA / 00)

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
L. PODETTO
Zampori Alessandro